DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ESECUZIONE DELLA PENA

Art. 3

Modifiche al d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

Nell'articolo 73 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, dopo il comma 5-bis, e' aggiunto il seguente: «5-ter. La disposizione di cui al comma 5-bis si applica anche nell'ipotesi di altri reati commessi da persona tossicodipendente o da assuntore di sostanze stupefacenti o psicotrope, salvo che si tratti di quelli previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale.»

Versione in vigore dal 3 luglio 2013, non più in vigore dal 20 agosto 2013 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena
Estremi	Decreto-legge 1 luglio 2013, n. 78
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 2 luglio 2013

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-di-esecuzione-della-pena/art-3-modifiche-al-d-p-r-9-ottobre-1990-n-309/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it